

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 25-11-2020

OGGETTO: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 28.02.2020. INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA, COMMA 1 DELL'ART. 110 DEL D. LGS. 265/2001 E SS. MM., PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO (36 ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, CON FUNZIONI DI RESPONSABILE DI SERVIZIO E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della Legge n. 449 del 27.12.1997, al comma 1, stabilisce che "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482" e che il comma 19 del medesimo articolo prevede, per gli enti locali, l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. (TUEL), stabilisce che: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari.";
- l'art. 91 del medesimo D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. (TUEL), prevede che, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, "gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. impone alla Giunta Comunale di assumere determinazioni organizzative in materia di personale;

EVIDENZIATO che il Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, in vigore dal 22.6.2017, ha apportato delle modifiche al citato Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e, in particolare al richiamato articolo 6, ora denominato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale", all'articolo 35 "Reclutamento del personale", all'articolo 36 ora denominato "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile";

DATO ATTO che il testo modificato dell'art. 6 del richiamato Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss. mm. prevede, in luogo della "programmazione triennale", il "piano triennale" dei fabbisogni di personale e la dotazione organica non viene più previsto che sia "rideterminata" ma la sua consistenza deve essere "indicata" dall'amministrazione, ed eventualmente "rimodulata" in base ai fabbisogni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 28.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Modifica e integrazione dotazione organica. Rimodulazione*

e integrazione piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2021/2022 e piano annuale” con la quale è stato disposto, fra le diverse assunzioni da effettuare, di procedere, nel corso del corrente anno 2020, all’assunzione, previa selezione pubblica, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, a tempo pieno e determinato, di n. 1 unità lavorativa, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. D, da assegnare al Servizio Economico Finanziario, per la durata di anni 1, prorogabile sino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;

DATO ATTO che sulla succitata deliberazione della Giunta Comunale nr. 18 del 28.2.2020 è stato acquisito, giusto verbale n. 1/20 del 2.4.2020, il parere favorevole, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. lgs. 267/2000 e ss. mm., del Revisore Unico dei Conti;

PRECISATO che il Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2020/2021/2022 approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale nr. 18/2020 è stato trasmesso, ai sensi dell’art. 6 ter, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm., al Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso l’inserimento nella procedura SICO, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

PRESO ATTO che, come risultante dalla richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28.2.2020, il Servizio Economico Finanziario ha attestato che l’Ente assicura il contenimento delle spese con riferimento al triennio 2011/2012/2013 (la cui media è pari a € 944.448,37) con riferimento alla previsione di spesa di personale relativa all’anno 2020, essendo la spesa prevista pari a € 940.448,37 al lordo degli aumenti contrattuali, che, consente, pertanto, l’inserimento nella proposta di integrazione e modifica del piano triennale di fabbisogno del personale 2020/2021/2022 e del piano annuale 2020 di quanto sopra indicato;

CHE con la stessa deliberazione tutti gli adempimenti successivi e conseguenti sono stati demandati al Responsabile del Servizio Amministrativo e al Servizio Economico Finanziario per quanto di rispettiva competenza;

RICHIAMATI:

- l'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm., che prevede “ *1.Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”;*
- l’articolo 19, comma 6 del citato Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.;
- l’art. 43 dello Statuto Comunale che prevede “*per la copertura dei posti di Responsabile dei Servizi o degli Uffici, di alta specializzazione e di qualifiche dirigenziali, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla categoria da ricoprire”;*
- gli artt. 29 e ss. del Regolamento sugli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta n. 97 del 29.12.2016, che disciplinano il conferimento degli incarichi a contratto;
- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 “*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* che prevede al punto 6 “*Procedure concorsuali”* la sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su base curriculare ovvero in modalità telematica (...).

EVIDENZIATO che:

Servizio Amministrativo n.221 del 25-11-2020 COMUNE DI BARISARDO

- il comma 6 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. prevede testualmente: “*tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione*”;
- il comma 2 dell'art. 29 del Regolamento Comunale sugli Uffici e Servizi prevede testualmente che gli incarichi ad oggetto siano conferiti “*in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente. L'accertamento di tale condizione, che può manifestarsi sia in termini oggettivi che soggettivi, è accertata previamente alla indizione della procedura e deve essere accuratamente documentata e motivata*”;

PRESO ATTO in ordine a quanto sopra della seguente attestazione contenuta nella succitata deliberazione della Giunta Comunale nr. 18 del 28.2.2020: “*EVIDENZIATO che, in relazione alle previste assunzioni a tempo determinato di n. 1 (uno) Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D ai sensi dell'art. 110 co.1 del D. Lgs. n. 267/2000, e in relazione alla previsione, nel fabbisogno del personale di un ulteriore figura di Istruttore Tecnico Categoria C, che l stesse si rendono necessarie, in particolare, per le seguenti ragioni:*

omissis

- *per quanto attiene l'istituzione di un nuovo posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D e il conferimento di un incarico, per il predetto posto, mediante ricorso alla procedura di cui all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm., le motivazioni sono indicate nell'unito allegato che anche se non materialmente unito al presente atto per ragioni di riservatezza si richiama integralmente.*”;

ACCERTATO, quindi, preventivamente all'indizione della procedura in oggetto la sussistenza delle condizioni per procedere all'espletamento della stessa, sulla base delle relazioni e dichiarazioni acquisite e giacenti agli atti d'ufficio e che anche se non materialmente allegate alla presente determinazione per ragioni di privacy, si richiamano integralmente;

CHE pertanto, sulla base della volontà espressa dall'Amministrazione Comunale verbalmente e per iscritto, sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio, si è reso necessario ed inevitabile ricorrere all'esterno per l'individuazione, con procedura di selezione pubblica, della professionalità idonea cui attribuire le funzioni ascrivibili all'incarico da conferire;

ATTESO che una modifica significativa in materia di facoltà assunzionali degli Enti Locali è stata introdotta dall'art. 33 del Decreto Legge 34/2020, che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Marzo 2020 recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato dei Comuni, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020, in luogo della data del 1° gennaio 2020, come previsto inizialmente, al fine di così regolare meglio il passaggio al nuovo regime;

DATO ATTO che il succitato DPCM 17 Marzo 2020 ha, quindi, stabilito che il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, si applica a decorrere dal 20 Aprile 2020, con la precisazione che, “Al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano essere fatte salve le predette procedure purchè siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34 bis della Legge 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al D. lgs. 118/2011);

PRECISATO e PRESO ATTO che, sulla base delle attestazioni rese dal Servizio Economico Finanziario, risulta che questo Ente:

- dispone di spazi finanziari per assunzioni a tempo determinato per poter procedere all'assunzione, a tempo pieno e determinato, di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, Categoria D, da assegnare al Servizio Economico Finanziario;
- in relazione alle assunzioni previste per l'anno 2020, compresa l'assunzione di cui al punto precedente, rispetta il limite di contenimento delle spese di personale, in quanto le stesse sono state quantificate in misura inferiore al valore medio del triennio 2011-2013, così come disposto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- in relazione alle assunzioni a tempo determinato previste nell'anno 2020, l'Ente rispetta i limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss. mm.;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 78 del 01.06.2020 con la quale si è provveduto a indire, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28.02.2020, la procedura selettiva, prevista dal comma 1 dell'art. 110 del D. Lgs. 265/2001 e ss. mm., per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Contabile, Categoria D, Posizione Economica D1, a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali) da assegnare al Servizio Economico Finanziario, per la durata di anni 1, prorogabile sino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, con conseguente attribuzione al medesimo della responsabilità del medesimo Servizio e della titolarità di Posizione Organizzativa;

DATO ATTO che con la richiamata Determinazione 78/2020 si è altresì provveduto ad approvare lo schema di bando di selezione, lo schema di domanda di ammissione alla procedura selettiva e l'informativa sul trattamento dei dati personali, nonché ad effettuare la prenotazione del necessario impegno di spesa rimandando a separato e successivo atto l'assunzione dell'effettivo impegno di spesa, all'esito dell'espletamento della procedura selettiva e all'individuazione del soggetto creditore;

DATO ATTO che il Bando di procedura selettiva finalizzata al conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di Responsabile di Servizio – Servizio Economico Finanziario – ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d. lgs. 267/2000 e ss. mm., è stato pubblicato all'albo pretorio online dell'Ente (rif. pubb. n. 330 del 01.6.2020) per n. 15 giorni consecutivi, dal 01.06.2020 al 16.06.2020, ed è stato altresì pubblicato nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente denominata "Bandi di Concorso";

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 146 del 18.8.2020 con la quale si è provveduto a disporre l'ammissibilità alla procedura selettiva in parola dell'unica domanda di ammissione presentata, entro i termini e le modalità stabilite dal bando, e identificata al num. di prot. 6051 del 12.6.2020;

DATO ATTO che, da una riverifica del bando e del contenuto della domanda presentata questo Servizio ha provveduto a richiedere all'Ente di appartenenza, con nota prot. 11724 del 22.10.2020, una verifica dell'autocertificazione resa dal concorrente della procedura in oggetto;

CHE sulla base dell'esito della verifica dell'autocertificazione acquisita al ns. protocollo n. 11833 del 26.10.2020 è emersa l'assenza, da parte della concorrente partecipante alla procedura selettiva in oggetto, di un requisito soggettivo richiesto dal bando di selezione in oggetto;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione del Servizio Amministrativo n. 212 del 2.11.2020 con la quale si è provveduto a disporre la rettifica della precedente determinazione del Servizio Amministrativo n. 146 del 18.8.2020, dichiarando l'inammissibilità dell'unica domanda presentata in relazione al bando di selezione in oggetto, dichiarando il conseguente esito negativo della procedimento di selezione;

DATO ATTO che dell'esito negativo del suddetto procedimento di selezione e' stata disposta la pubblicazione di avviso all'albo pretorio on line dal 3 al 18 Novembre 2020, individuato con il numero di albo pretorio 1081 del 3.11.2020;

CONSIDERATO che con la medesima determinazione n. 212 del 2.11.2020 si è, altresì, provveduto alla riadozione, per le motivazioni indicate nel medesimo atto che si richiamano integralmente, e riapprovazione del bando di selezione e dello schema di domanda al fine di

Servizio Amministrativo n.221 del 25-11-2020 COMUNE DI BARISARDO

ampliare, per quanto più possibile, la platea dei possibili partecipanti, nel rispetto dei requisiti necessari ed indispensabili per il conferimento dell'incarico in oggetto prevedendo fra i requisiti soggetti di partecipazione al bando gli stessi previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

EVIDENZIATO altresì:

- che si è provveduto alla modifica dell'art. 10 del bando di selezione in quanto la sussistenza di eventuali sanzioni disciplinari, che ben può essere oggetto di valutazione da parte della Commissione preliminarmente e da parte del Sindaco in fase di scelta, non può essere prevalutata in fase di bando di selezione, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro;
- che introdurre una preclusione nel bando di selezione (tranne nell'ipotesi di sanzione disciplinare estrema, quale il caso del licenziamento, con preavviso o senza preavviso) finirebbe per rappresentare una illegittima duplicazione o aggravamento della sanzione, non prevista né quale sanzione principale, né quale effetto secondario di essa, in violazione del principio della tassatività;
- che pertanto l'incidenza sull'incarico da ricoprire potrà essere, comunque, oggetto di verifica e valutazione in sede di giudizio dei candidati partecipanti alla selezione, che, naturalmente, dovranno essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando;

DATO ATTO che il bando di selezione è stato quindi ripubblicato all'albo pretorio di questo Ente dal 3.11.2020 al 18.11.2020 (pubblicazione n. 1082/2020), nonchè trasmesso a tutti i Comuni della Sardegna e ai più importanti Enti presenti in Sardegna (RAS, Province, ASPAL-Centri per l'Impiego);

DATO ATTO che entro il termine di scadenza fissato per la trasmissione delle domande, fissato al 18.11.2020, è pervenuta a questo Ente n. 1 domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, identificata al n. di prot. 12567 del 10.11.2020;

ESEGUITA l'istruttoria della domanda e della documentazione presentata unitamente alla stessa, come da certificazione depositata agli atti d'ufficio e completata dalla relativa scheda istruttoria, con determinazione del Servizio Amministrativo n. 220 del 25.11.2020 è stata disposta l'ammissibilità di n. 1 candidato avente presentato domanda di partecipazione alla succitata procedura selettiva;

CHE l'incarico, all'esito della valutazione della candidatura dei candidati da parte di specifica Commissione Esaminatrice, sarà conferito con apposito provvedimento del Sindaco il quale individuerà, con proprio atto, tra i candidati selezionati, il soggetto al quale assegnare l'incarico ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm.;

EVIDENZIATO che il Sindaco andrà ad individuare il soggetto cui attribuire l'incarico medesimo, riservandosi la possibilità di esperire un eventuale preventivo colloquio conoscitivo con i candidati che potrà svolgersi, nel rispetto delle regole del distanziamento e dell'utilizzo dei necessari dispositivi di protezione, presso i locali del Comune, ovvero, ai sensi dell'art. 87, comma 5, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 27 del 24.4.2020, in modalità telematica, mediante video – conferenza. **TENUTO CONTO** che il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.:

> all'art. 35, comma 3, lett. e), il quale disciplina le procedure di “Reclutamento del personale”, e la composizione delle commissioni di concorso, prevede che le stesse siano costituite “con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;

> all'art. 35-bis, comma 1, lett. a), esclude che possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi «coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»;

> all'art. 35-bis, comma 2, precisa che «La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.»;

EVIDENZIATO che in base al combinato disposto dell'art. 107, comma 3, lettera a) e dell'art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ss.mm.ii., la presidenza delle commissioni di concorso spetta ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi;

CHE in base al Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi e del Regolamento Comunale dei Concorsi la Presidenza delle Commissioni di Concorso per la copertura dei posti sino alla categoria D spetta al Segretario Comunale;

RICHIAMATI:

- l'art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. sopra citato, il quale stabilisce che, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni di concorso sia riservato alle donne;

- l'art. 44 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm., il quale, al comma 1, secondo periodo, recita «Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso.»;

- le disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e/o di incompatibilità degli incarichi pubblici, quali le disposizioni di cui al sopra citato art. 35-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. o quelle che prevedono il divieto di nomina dei dipendenti pubblici, ivi incluso il personale in quiescenza, che abbiano avuto la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata;

RITENUTO conseguentemente necessario procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice della procedura in oggetto;

RILEVATO:

- che per il personale comunale costituiscono un dovere d'ufficio lo svolgimento delle funzioni di presidente e/o componente della commissione di concorso, come anche i compiti di vigilanza da svolgere nel corso dello svolgimento delle prove d'esame in quanto non si tratta di incarichi di tipo aggiuntivo ma di attività che "rientrano nell'ordinario contenuto del rapporto di impiego", anche se esse hanno natura meramente occasionale ed eventuale;

- che, di conseguenza, al predetto personale non compete alcuna remunerazione aggiuntiva nei casi di prestazioni svolte nell'orario di lavoro, fatto salvo, eventualmente, il corrispettivo per l'eventuale lavoro straordinario, se dovuto;

ACQUISITA informalmente la disponibilità del Segretario Comunale, Dott.ssa Vella Maria Teresa, della sottoscritta Dott.ssa Taccori Emilia, Responsabile del Servizio Amministrativo, e dell'Ing. Giuseppe Nappo, Istruttore Direttivo Tecnico, e far parte della Commissione Esaminatrice, come componenti esperti interni, precisando che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla sottoscritta Taccori Emilia;

DATO ATTO che le funzioni di Presidente di Commissione saranno svolte dalla Dott.ssa Vella in qualità di Segretario Comunale;

DATO ATTO, inoltre, che, al momento, fatte salve ulteriori verifiche:

- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all'articolo 42 del D.Lgs. 08.04.2016, n. 50 per il personale comunale impegnato nel presente provvedimento né circostanze che costituiscano obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62;

- non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, nonché del segretario verbalizzante;

INDIVIDUATI quali componenti della medesima Commissione i soggetti in appresso indicati:

* Dott.ssa Vella Maria Teresa, Segretario Comunale: Presidente della Commissione Esaminatrice;

* Dott.ssa Taccori Emilia Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, categoria D, Comune di Bari Sardo: componente interno esperto con funzioni di segretario verbalizzante;

* Ing. Giuseppe Nappo, Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D Comune di Bari Sardo: componente esperto interno;

RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bari Sardo, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022;

VISTI:

- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm.;

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

- il Decreto Legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

VISTE le Linee Guida sulle procedure concorsuali – Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo";

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Funzioni Locali" del 21.5.2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dei Concorsi;

VISTI i Decreti del Sindaco n. 4 del 09.01.2019, n. 11 del 16.5.2019, nr. 30 del 02.09.2020 e nr. 37 del 2.11.2020 con i quali la sottoscritta Taccori Emilia è stata nominata responsabile del Servizio Amministrativo nonché titolare di posizione organizzativa per l'anno 2020 e fino al 30.11.2020;

ATTESA la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e ss. mm.,

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto esposto in premessa
- 2) di nominare, quali componenti della Commissione Esaminatrice della procedura selettiva indetta, ai sensi del comma 1 dell'art. 110 del D. Lgs. 265/2001 e ss. mm., per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Contabile, Categoria D, Posizione Economica D1, a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali) da assegnare al Servizio Economico Finanziario, per la durata di anni 1, prorogabile sino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, con conseguente attribuzione al medesimo della responsabilità del medesimo Servizio e della titolarità di Posizione Organizzativa, le persone di seguito elencate:

* Dott.ssa Vella Maria Teresa, Segretario Comunale: Presidente della Commissione Esaminatrice;

* Dott.ssa Taccori Emilia Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, categoria D, Comune di Bari Sardo: componente interno esperto con funzioni di segretario verbalizzante della Commissione;

* Ing. Nappo Giuseppe, Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D Comune di Bari Sardo: componente esperto interno;

4) di precisare che:

- per il personale comunale costituiscono un dovere d'ufficio lo svolgimento delle funzioni di presidente e/o componente della commissione di concorso, come anche i compiti di vigilanza da svolgere nel corso dello svolgimento delle prove d'esame in quanto non si tratta di incarichi di tipo aggiuntivo ma di attività che "rientrano nell'ordinario contenuto del rapporto di impiego", anche se esse hanno natura meramente occasionale ed eventuale;

- al predetto personale non compete alcuna remunerazione aggiuntiva nei casi di prestazioni svolte nell'orario di lavoro, fatto salvo, eventualmente, il corrispettivo per l'eventuale lavoro straordinario, se dovuto;

5) di dare atto, inoltre, che, al momento, fatte salve ulteriori verifiche:

- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all'articolo 42 del D.Lgs. 08.04.2016, n. 50 per il personale comunale impegnato nel presente provvedimento né circostanze che costituiscano obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62;

- non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza;

12) di dare atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bari Sardo, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento;

13) di dare atto che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

14) di dare atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bari Sardo, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento;

15) di dare atto che la presente determinazione:

- va inserita nel registro delle determinazioni;
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
- viene trasmessa in copia all'Albo Pretorio on line, per la pubblicazione;
- viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Bari Sardo, nella sotto sezione "Provvedimenti", secondo le modalità previste nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.-

**IL RESP.LE SERV. AMM.VO
(Dott.ssa Emilia Taccori)**